



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2025/0000066

Prot. RM/2025/0009725

del 30/12/2025

ORDINANZA

Oggetto: A.M.A. S.p.A. - Stabilimento sito in viale dei Romagnoli, 1167 Roma - Esercizio di una linea mobile di tritovagliatura con pressofilmatura ed una linea mobile di triturazione e pressofilmatura. Ordinanza commissariale n. 49 del 08.09.2025. Proroga.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER
IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA**

Vista

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” che, all’art. 1, comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario Straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 “al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell’ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo D.P.R. del 21 giugno 2022.

Visto

il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l’art. 13 rubricato “*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*” che, al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l’esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

- la predisposizione e l’adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- l’elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- l’autorizzazione dell’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;

l'articolo 13, comma 2, del D.L. 50/2022, che prevede che il Commissario Straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 13, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

Visti

l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il "[...] *Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...*";

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissoriale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata "*Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025*", nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa.

Vista

la Disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto "*Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025"*" con cui sono state ulteriormente specificate "*le attribuzioni funzionali del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 91/2022*", nonché con le recenti pronunce giurisprudenziali.

Visto

il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Visto

il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale per la Gestione Rifiuti, approvato con D.M. 24 giugno 2022, n. 257.

Visti

- la Direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del “*Pacchetto per l’Economia Circolare*” che pone agli Stati membri l’obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
- la Direttiva Quadro 2008/98/CE ss.mm.ii. che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques);
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- il Regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 del 9/4/2018 della UE “*Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti*”;
- la Direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l’obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con Decreto Legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;
- la Direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la Direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- il Regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il Decreto Legislativo n.42 del 2004 e ss.mm.ii. “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l’art. 14 bis “*Cessazione dalla qualifica di rifiuto*”;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante “*Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006*”;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle “*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “*3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati*”;

- il D.M. n.59 del 04/04/2023 “Regolamento recante: «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»*;
- la L.R. Lazio n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i., recante “*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante “*Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98*”.

Dato atto che

con Deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad “AMA S.p.A.” del “*servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale*”, sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con Deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e “AMA S.p.A.”;

la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e “AMA S.p.A.” per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024.

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G05282 del 30.04.2015, è stata rilasciata ad “AMA S.p.A.”, con sede legale in Via Calderon de la Barca, 87, 00142 Roma, l'Autorizzazione in via definitiva all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 ai sensi dell'art. 208, co. 15, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

con successiva Determinazione Dirigenziale n. G15334 del 10.12.2021 la Regione Lazio ha rilasciato ad “AMA S.p.A.”, l'Autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero R12 di rifiuti non pericolosi EER 20 03 01 (rifiuti urbani indifferenziati), all'interno del sito in uso ad “AMA S.p.A.” di viale dei Romagnoli 1167 - Roma, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con la su richiamata Determinazione n. G05282/2015, in coerenza con quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 864 del 9.12.2014 recante “*Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*”;

con Ordinanza n. 1 del 16.06.2022, prot. n. 6, il Commissario Straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato “AMA S.p.A.” all'esercizio dell'attività di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), per un periodo di 60 giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167;

con Ordinanza n. 4 del 12.08.2022, prot. n. 71, il Commissario Straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attività di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a 180 giorni;

con Ordinanza n. 2 del 19.01.2023, prot. n. RM/38, il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 91/2022, ha autorizzato, con prescrizioni, l'installazione e l'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura e pressofilmatura, presso lo stabilimento in uso ad “AMA S.p.a.” di viale dei Romagnoli, 1167 Roma, sulla base della richiesta formulata da “AMA S.p.A.” con la nota prot. n. 0154492.U del 16.12.2022, disponendo che gli effetti del provvedimento fossero limitati ad un periodo non superiore a 180 giorni dalla sua entrata in vigore, salvo proroga;

con Ordinanza n. 23 del 12.10.2023, prot. n. RM/2916, il Commissario Straordinario, rilevato che “*nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticità determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della società AMA SpA; l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticità, potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario*” e ritenuto necessario “pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticità e contenendo le fisiologiche difficoltà correlate anche alla maggiore produzione di rifiuti rilevata nell’ultimo periodo, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l’igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana”;

ha ordinato:

- “la prosecuzione dell’esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento in uso ad AMA S.p.A. in Viale dei Romagnoli, 1167, in Roma, già autorizzate con Ordinanza commissariale n. 2 del 19/01/2023, dotate delle medesime caratteristiche ivi specificate nella citata Ordinanza n. 2/2023, ...”;
- “ad AMA S.p.A. di continuare ad effettuare le attività di tritovagliatura (operazione R12 dell’allegato “C” parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni specificate nella citata Ordinanza n. 2/2023, come modificate dalla presente Ordinanza...”;

con Ordinanza n. 49 del 08.09.2025, prot. n. RM/6861, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, il Commissario Straordinario ha, da ultimo, disposto “di autorizzare la modifica dell’atto autorizzativo di cui all’Ordinanza n. 23 del 12.10.2023, prot. n. RM/2916 (rilasciata, alla Società “AMA S.p.A.” dal Commissario Straordinario), richiesta con nota prot. PG - 19/03/2025.0046918, acquisita in pari data al prot. n. RM/2431 ed integrata con note prott. PG - 15/04/2025.0062524.U, PG - 15/04/2025.0062529.U, PG - 05/05/2025.0072053.U, PG - 06/05/2025.0073207.U, e, da ultimo, PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisite in pari data, rispettivamente ai prott. RM/3262, RM/3263, RM/3729, RM/3800 e RM/5920, che consiste nella “sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura” e all’installazione “all’interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli già alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l’esterno dello stabilimento”;

al punto F) della medesima Ordinanza ha, altresì, disposto “che “...AMA S.p.A.” valuti ogni soluzione tecnica volta al superamento del regime di straordinarietà autorizzativa dell’attività di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato svolta, attualmente, presso lo stabilimento sito in viale dei Romagnoli, 1167 Roma...”;

la Società “AMA S.p.A.”, con nota prot. PG - 23/12/2025.0203349.U del 23.12.2025, acquisita al prot. n. RM/9643 del 24.12.2025, ha rappresentato che “si è determinata a non presentare l’istanza di autorizzazione unica ex art. 208, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., e, pertanto, sono state avviate e sono in corso iniziative per l’individuazione di soluzioni alternative finalizzate al superamento del regime di straordinarietà autorizzativa, ma allo stato attuale non è ancora disponibile un sito sostitutivo all’impianto di Romagnoli” ed ha, “al fine di garantire a Roma Capitale la quotidiana corretta raccolta dei rifiuti, impedendo interruzioni che potrebbero determinare situazioni di criticità”, richiesto che l’autorizzazione straordinaria rilasciata dal Commissario, da ultimo, con Ordinanza n. 49 del 08.09.2025, prot. n. RM/6861, “venga prorogata fino al 31 dicembre 2026, nelle more della definizione della predetta soluzione alternativa, che determinerà il superamento del regime di straordinarietà autorizzativa”.

Considerato che

nella suddetta nota prot. PG - 23/12/2025.0203349.U del 23.12.2025, acquisita al prot. n. RM/9643 del 24.12.2025, la Società “AMA S.p.A.”, testualmente, specifica che:

- “Roma Capitale produce ogni anno circa 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui circa 800.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati;
- la gestione quotidiana dei servizi è garantita dalla ripartizione logistica degli scarichi dei mezzi di raccolta sui quattro poli impiantistici (i) Ponte Malnôme/Malagrotta, (ii) Romagnoli (Ostia), (iii) Rocca Cencia/Porcarielli e (iv) Ambiente Guidonia, a servizio dei quattro quadranti della città, che assicurano l’ottimizzazione

dell'organizzazione e il completamento efficace dei servizi di raccolta e di gestione dei rifiuti, grazie a una logica di prossimità e bacinizzazione dei punti di conferimento;

– l'impianto di Romagnoli, pertanto, costituisce un elemento fondamentale per consentire di mantenere in equilibrio il sistema di raccolta e la quotidiana gestione dei rifiuti della città di Roma. Il suo venir meno determinerebbe criticità nell'efficacia delle attività di raccolta, con conseguenti ripercussioni sulla qualità e continuità dei servizi e con il reale rischio di accumulo di rifiuti per le strade della città, soprattutto per ciò che attiene al quadrante sud-ovest. Tutto questo nonostante le numerose azioni attuate da AMA che, per quantità e pluralità di soluzioni contrattualizzate, permettono l'allontanamento dei rifiuti prodotti dalla città e quindi la securitizzazione dei flussi necessari per la gestione dei rifiuti prodotti, che però potrebbero entrare in sofferenza nel caso di fermi imprevisti degli impianti di trattamento regionali”;

l'attività di trattamento dei “rifiuti urbani non differenziati” (EER 20.03.01), residuali dalla raccolta differenziata assume una rilevante connotazione strategica nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, in quanto volta a scongiurare situazioni di criticità di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano;

un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della città di Roma.

Ritenuto, infine, necessario

che, “nelle more della definizione della predetta soluzione alternativa”, relativa all'individuazione da parte della Società “AMA S.p.A.” “di un sito sostitutivo all'impianto di Romagnoli”, al Commissario Straordinario corre l'obbligo di porre in essere ogni intervento volto a consentire che l'attività di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, venga svolta arginando le situazioni di criticità attuali e future, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana, nonché per garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni conclusive dell'anno giubilare;

che, conseguentemente, è necessario intervenire da parte del Commissario Straordinario con i poteri previsti dall'articolo 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in combinato disposto con i poteri di cui all'articolo 13, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 con specifico provvedimento straordinario.

Visto

il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario Straordinario in data 29.12.2025 prot. n. RM/9698 ed espresso con nota Regione Lazio prot. U.1270177 del 30.12.2025, acquisita in pari data al protocollo del Commissario Straordinario al n. RM/9714.

Per quanto espresso in premessa e *nei considerata*, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica,

ORDINA

ad “Ama S.p.A.”:

A. di proseguire le attività di trattamento di rifiuti urbani non differenziati attraverso una linea mobile di tritovagliatura con pressofilmatura ed una linea mobile di triturazione e pressofilmatura (operazione R13 dell'allegato “C” alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) nello stabilimento sito in viale dei Romagnoli, 1167 Roma, come, da ultimo, autorizzate con Ordinanza Commissariale n. 49 del 08.09.2025, prot. n. RM/6861.

DISPONE

- 1) che la presente Ordinanza ha efficacia fino alla data del 31.12.2026;
- 2) che “Ama S.p.A.” provveda ad estendere la durata della garanzia finanziaria (ovvero a prestarne altre) relativa alle attività dell'impianto oggetto della presente proroga, da prestare, entro 30 giorni dal presente provvedimento, pena la validità dello stesso, secondo gli schemi di polizza previsti all'Allegato “B” del

“Documento Tecnico”, allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Piazza del Campidoglio, 1 Roma – C.F. e P.IVA 96558420582. Ai sensi dell’art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l’attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni (ovvero fino alla data del 31.12.2028); le suddette garanzie finanziarie, oltre che riferite agli estremi del presente provvedimento, dovranno essere prestate, in relazione ai quantitativi complessivi di rifiuti stoccati;

- 3) di precisare che:
 - nell’esercizio dell’attività di trattamento dei rifiuti non differenziati, “AMA S.p.A.” è tenuta al rispetto delle medesime prescrizioni e condizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 49 del 08.09.2025, prot. n. RM/6861 **che si richiama in toto**;
 - il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all’Ordinanza Commissariale n. 49 del 08.09.2025, prot. n. RM/6861, ed esibito agli Enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;
- 4) l’immediata efficacia e pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 5) di notificare la presente Ordinanza ad AMA S.p.A., nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio – Sezione di Roma.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

Il Commissario Straordinario di Governo per
il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Prof. Roberto Gualtieri